

## SINTESI

**L'ordinanza 23881/11 della Cassazione non enuncia il principio che nel caso di più violazioni consecutive del c.d. Tutor sarebbe competente un unico Giudice di Pace, né tanto meno che si dovrebbe fare il c.d. "cumulo giuridico" trattando il caso come un'unica violazione.**

**L'ordinanza esclude solo che il giudice di pace possa dichiarare la propria incompetenza territoriale con un semplice decreto di inammissibilità emesso senza prima aver convocato le parti.**

**Il decreto di inammissibilità per la Suprema Corte si applica(va) solo nel caso di tardività dell'impugnazione ex art. 23 L. 689/81 e non nel caso di incompetenza territoriale.**

**Nota - Ora però per l'abrogazione dell'art. 23 cit. con l'articolo 6 del D. L.vo 150/2011 (c.d. "taglia riti") capo 10 lettera a) anche la tardività va dichiarata con sentenza.**

### **Primo commento a Ordinanza Cassazione 23881-11 del 15.11.11 in materia di TUTOR**

(pluralità di accertamenti con il Tutor – competenza di un unico giudice di Pace)

In primo luogo l'ordinanza in oggetto non enuncia il principio del c.d. "cumulo", nel senso che chi commette più violazioni consecutive dell'art. 142 rilevate con il sistema Tutor-Sicve in realtà sarebbe passibile solo di un'unica sanzione, come se fosse una violazione per così dire continuata ex artt. 8 e 8 bis L. 689/81 e 198 primo comma cds.

In secondo luogo, a ben vedere, l'ordinanza non enuncia in realtà nemmeno il principio (già sbandierato invece dalla stampa non tecnica) che nel caso sempre di più violazioni consecutive sarebbe competente un unico Giudice di Pace.

L'ordinanza in verità letteralmente asserisce soltanto che il giudice di Pace "in ipotesi di violazioni multiple, di competenza di giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale" non "può adottare la statuizione di inammissibilità" che è prevista invero soltanto per l'ipotesi di tardività della impugnazione dal primo comma dell'art. 23 L. 689/81.

L'ordinanza – ripetesì – non dice affatto che l'automobilista proprietario del veicolo che sia stato sanzionato su un lungo tragitto autostradale accertate con il sistema di controllo della velocità "tutor" può ricorrere davanti a un unico giudice di pace anche se ha violato più volte le disposizioni in materia di limiti di velocità contenute nel codice della strada, nonostante le trasgressioni siano astrattamente di competenza dei giudici di pace diversi perché commessi in luoghi diversi.

L'ordinanza – ripetesì – esclude solo che il giudice di pace possa dichiarare anzi attestare la propria incompetenza territoriale con un semplice decreto di inammissibilità emesso inaudita altera parte, piuttosto che con una sentenza (ovvero, al limite, un'ordinanza se volessimo seguire la novella del c.p.c. circa gli articoli 38 e seguenti) in ogni caso dopo aver convocato le parti.

Il decreto di inammissibilità per la Suprema Corte si applica solo nel caso di tardività dell'impugnazione ex art. 23 L. 689/81 e non nel caso di incompetenza territoriale.

Ricavare perciò da tale principio l'altro principio non scritto dalla Corte Suprema secondo il quale un unico giudice sarebbe territorialmente competente per tutte le violazioni è una forzatura estrema e come tale costituisce un'interpretazione certamente errata del contenuto della Statuizione della Cassazione.

Per inciso e precisazione, a dire il vero, essendosi la Camera di Consiglio della Suprema Corte tenuta in data 24 giugno 2011 (con deposito del successivo 15-11-11), nell'ordinanza la Corte non ha tenuto conto della modificazione anzi abrogazione frattanto intervenuta dell'art. 23 cit. da parte dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 150/2011 (c.d. "taglia riti") capo 10 lettera a) che prevede che il giudice in prima udienza "quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza".

Pertanto nemmeno più nel caso di tardività dell'impugnazione è possibile una pronuncia di inammissibilità inaudita altera parte. Anche in tal caso occorre una sentenza.

Tornando comunque all'argomento in trattazione, non può che concludersi che il giudice di pace (di rinvio) non dovrà riprendere in carico opposizioni a sanzioni che non erano e non sono di sua competenza territoriale, ma dovrà soltanto pronunciare con sentenza anziché emettere – come fece il precedente Giudice di Pace di Pistoia - un errato decreto di inammissibilità del ricorso.

Avv. Alfredo Carbognani – Giudice di Pace di Montecchio Emilia (RE)